



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI  
MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

# Regolamento per il riconoscimento delle unioni civili

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 10.06.2013  
In vigore dal 05.08.2013

A cura del Settore Affari istituzionali e Legale



## INDICE

Art. 1	Istituzione del registro delle unioni civili .....	4
Art. 2	Attività di sostegno alle unioni civili .....	4
Art. 3	Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo.....	4
Art. 4	Iscrizione nel Registro. ....	5
Art. 5	Cancellazione dal Registro .....	5

## **Art. 1 Istituzione del registro delle unioni civili**

E' istituito il Registro amministrativo delle unioni civili presso il Comune di Sesto San Giovanni per gli scopi e le finalità contenute negli articoli 2 e 3 di questo Regolamento.

## **Art. 2 Attività di sostegno alle unioni civili**

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per unioni civili le coppie eterosessuali e omosessuali maggiorenni coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 del D.P.R. 223/1989, Nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente.
2. Il Comune provvede a tutelare e sostenere le unioni civili, al fine di superare situazioni di discriminazione e favorirne l'integrazione nel contesto sociale, culturale ed economico del territorio.
3. Le aree tematiche entro le quali gli interventi sono da considerarsi prioritari sono:
  - a) Casa,
  - b) Sanità e servizi sociali,
  - c) Politiche per giovani, genitori e anziani,
  - d) Sport e tempo libero,
  - e) Formazione, scuola e servizi educativi,
  - f) Diritti e partecipazione,
  - g) Trasporti.
4. Gli atti dell'Amministrazione devono prevedere per le unioni civili condizioni non discriminatorie di accesso agli interventi in tali aree, evitando condizioni di svantaggio economico e sociale, nel quadro generale della particolare attenzione alle condizioni di disagio economico - sociale.
5. All'interno del Comune di Sesto San Giovanni, chi si iscrive al Registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto ai fini della possibilità di assistenza.

## **Art. 3 Rilascio di attestato di unione civile basata su vincolo affettivo**

1. L'Amministrazione Comunale rilascia, su richiesta degli interessati, attestato di "unione civile basata su vincolo affettivo" inteso come reciproca assistenza morale e materiale, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento anagrafico, in relazione a quanto documentato dall'Anagrafe della popolazione residente (D.P.R. 223/1989). Il riferimento famiglia anagrafica contenuto nell'articolo 4 del D.P.R. 223/1989 va inteso in senso esclusivamente anagrafico, in considerazione della differenza tra le unioni civili, come formazioni sociali, previste e tutelate dall'articolo 2 della Costituzione e la famiglia, prevista e tutelata dall'articolo 29 della Costituzione.
2. L'attestato è rilasciato per i soli usi necessari al riconoscimento di diritti e benefici previsti da atti e disposizioni dell'Amministrazione Comunale.
3. L'ufficio competente verifica l'effettiva convivenza delle persone che richiedono l'attestato.



#### **Art.4 Iscrizione nel Registro**

1. Possono chiedere di essere iscritte al Registro delle unioni civili le coppie eterosessuali e omosessuali, residenti e coabitanti nel Comune di Sesto San Giovanni.
2. Le iscrizioni nel Registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata al Comune congiuntamente dagli interessati.
3. L'iscrizione nel Registro non può essere richiesta da coloro che facciano già parte di una diversa unione civile, i cui effetti non siano cessati al momento della domanda di iscrizione, né dalle persone coniugate fino al momento dell'annotazione della separazione personale sull'atto di matrimonio.

#### **Art. 5 Cancellazione dal Registro**

1. Il cessare della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di Sesto San Giovanni determina la cancellazione d'ufficio dal Registro.
2. Nel caso di permanenza della coabitazione ma del venir meno dei rapporti affettivi e/o della reciproca assistenza morale e/o materiale, la cancellazione avviene solo su richiesta di una o di entrambe le parti interessate.
3. Nel caso non vi sia una richiesta congiunta, il Comune provvede a inviare all'altro componente una comunicazione.